



# CITTA' DI VIZZINI

(Città Metropolitana di Catania)

Prot. n.                      del

Al sig. Sindaco  
Ai sig.ri Assessori  
Ai sig.ri Consiglieri  
Ai Funzionari Apicali incaricati di P.O.  
Sede  
E, p.c., al Nucleo di Valutazione  
al Responsabile CED  
Loro Sedi

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha posto in consultazione lo schema di «Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016».

L'art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di *incarichi politici*, di *amministrazione*, di *direzione* o di *governo* e i titolari di *incarichi dirigenziali* nelle amministrazioni pubbliche

Il contesto normativo introdotto dal d.lgs. 97/2016 ha rafforzato e decisamente ampliato gli obblighi di trasparenza contenuti nell'art. 14, estendendone l'applicazione anche a tutti i dirigenti, ragion per cui l'ANAC, valutata tale nuova impostazione della volontà legislativa e considerata la necessità di dare applicazione alla disciplina evitando disparità di trattamento fra enti e all'interno degli stessi enti, **ha ritenuto dover specificare che le disposizioni dell'art. 14, co. 1, lett. f) si ritengono applicabili anche nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**

Sono sicuramente organi politici: nei comuni il sindaco, il consiglio, la giunta; nelle unioni di comuni e comunità montane il presidente, il consiglio, la giunta; nei consorzi di enti locali il presidente, il consiglio di amministrazione, l'assemblea.

Il co. 1-bis dell'art. 14 estende i medesimi obblighi di trasparenza previsti per gli incarichi sopra detti anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (l'Autorità ritiene che a tale categoria siano riconducibili anche i titolari di incarichi fiduciari presso gli uffici di diretta collaborazione dell'organo di indirizzo quali, ad esempio, capi di gabinetto, capi delle segreterie particolari e tecniche, capi degli uffici legislativi).

Il co. 1-quinquies dell'art. 14 estende l'**obbligo di pubblicazione dei dati, delle informazioni e delle dichiarazioni di cui al co. 1, lett. da a) ad f)** anche ai **titolari di posizioni organizzative**; i medesimi obblighi di trasparenza si applicano in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali attribuite con provvedimento formale. Al riguardo *l'Autorità fa espressamente menzione dell'ipotesi prevista dall'art. 109, co. 2 del d.lgs. 267/2000 laddove dispone che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni dirigenziali possano essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi.*

Nel documento in consultazione l'ANAC ha ritenuto dover specificare che sono tenuti a pubblicare tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) **anche** i titolari di posizione organizzativa incaricati con provvedimento formale di funzioni dirigenziali **negli enti locali con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti**.

All'art. 14, co. 1-ter, è stata introdotta un'ulteriore rilevante misura di trasparenza riguardante tutti i dirigenti. Questi ultimi sono tenuti a comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l'importo complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica; negli "emolumenti complessivi" ad avviso dell'Autorità vanno ricompresi: gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, incarichi aggiuntivi conferiti dalle amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza e dalle società partecipate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni. Tali dati vanno inseriti nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Personale", sottosezioni di secondo livello "Incarichi amministrativi di vertici" e "Dirigenti" da aggiornare annualmente entro un termine ragionevole, e comunque non oltre il 30 marzo, tenendo conto degli emolumenti effettivamente erogati nell'anno precedente

Altri soggetti e altre amministrazioni, invece, sono ora per la prima volta tenuti all'ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14. Si tratta, come già evidenziato, dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative con deleghe o funzioni dirigenziali. Inoltre, **nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, l'obbligo si estende**, non solo ai dirigenti e ai titolari di posizioni organizzative, ma **anche ai titolari di incarichi politici**. La norma si riferisce, come visto sopra, sia ai titolari in carica che a quelli cessati. In questi casi, ad avviso dell'Autorità, è necessario, da una parte, fornire indicazioni certe ed uniformi sulla chiara individuazione dei soggetti su cui grava l'obbligo di comunicazione, al fine di evitare disparità di trattamento nell'applicazione della norma, valutate anche le conseguenze

sanzionatorie che il mancato assolvimento dell'obbligo comporta; dall'altra, agevolare le amministrazioni negli oneri di pubblicazione in questione visto l'impatto organizzativo ad essi connesso. A questo fine, **si precisa che per i soggetti per i quali la norma si applica per la prima volta si terrà conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017.** Ciò vuol dire che per questi soggetti devono risultare pubblicati tutti i dati di cui all'art. 14 entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e cioè entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Negli anni che seguono la prima presentazione delle dichiarazioni previste dall'art. 14, co. 1, lett. f) i soggetti tenuti a tale obbligo forniscono annualmente copia della dichiarazione dei redditi, e una dichiarazione riguardante le variazioni patrimoniali intervenute rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente - entrambe le dichiarazioni devono necessariamente risultare pubblicate non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

Nel caso in cui i titolari di incarico dichiarino il mancato consenso alla pubblicazione delle attestazioni e delle dichiarazioni di cui all'art. 14, co. 1, lett. f), del d.lgs. n. 33/2013, del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, sussiste, ai fini della pubblicazione, l'obbligo di indicare il legame di parentela con il titolare dell'incarico, ma non quello di identificazione personale del coniuge e dei parenti. Sono considerati parenti entro il secondo grado i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (figli dei figli), i fratelli e le sorelle

Ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, espressamente richiamato dall'art. 14, co. 1, lett. f), entro tre mesi successivi alla cessazione dell'incarico, tutti i soggetti destinatari dell'art. 14 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Con riguardo alla dichiarazione dei redditi i soggetti cessati dall'incarico sono tenuti a depositare, ai sensi dell'art. 4 della legge 441/1982, ai fini della pubblicazione, copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine.

I dati di cui all'art. 14, co. 1 del d.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico, unitamente alla dichiarazione della variazione patrimoniale e alla dichiarazione dei redditi rese successivamente alla cessazione, come sopra specificato. Decorsi detti termini i dati e i documenti sono accessibili ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, ovvero mediante istanza di accesso civico generalizzato.

Il d.lgs. 33/2013 prevede uno specifico regime sanzionatorio per la violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 14. Si tratta di sanzioni che possono essere irrogate nei confronti dei soggetti che non comunicano alcuni dati (art. 47, co. 1) e anche nei confronti dei responsabili della pubblicazione qualora venga omessa la pubblicazione dei dati di cui al co. 1-ter dell'art. 14 (art. 47, co. 1-bis). In particolare, l'art. 47, co. 1, nel rinviare all'art. 14, dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro e prevede che il

relativo provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

Ciò premesso:

- si rammenta ai destinatari della presente che entro il 30 marzo 2017 vanno pubblicati i dati e le notizie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 con riferimento all'anno 2016 ad eccezione della dichiarazione dei redditi per la cui pubblicazione il termine è rinviato a trenta giorni successivi alla scadenza di presentazione;
- si dispone al CED la rimozione di dati e notizie già pubblicate riguardanti situazioni antecedenti il 2016.

Il Segretario Generale Reggente

Dott. Antonio M. Caputo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AMC', with a long horizontal flourish extending to the right.